

ALL. A) DEL N. 698 DEL 4 OTTOBRE 2017 COMPOSTO DA N. 2 PAGINE



**A.S.L. V.C.O.**  
Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it  
P.I./Cod.Fisc. 00634880033



## **CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO**

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia tra la **3M ITALIA s.r.l.** avente sede in Pioltello (MI), Via Noberto Bobbio 21 (P.IVA 129717001537 e C.F. 00100190610) qui di seguito chiamata **COMODANTE**, nella persona del legale rappresentante **DR. ALESSANDRO LOFOCO**

e  
**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.** - in prosieguo d'atto denominata **COMODATARIO** con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, P.I. 00634880033, nella persona del Legale Rappresentante **DR. GIOVANNI CARUSO**, Direttore Generale dell'**A.S.L. V.C.O.**

### **Si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art.1**

Il COMODANTE dà e concede in comodato d'uso a titolo gratuito, al COMODATARIO che a tal titolo riceve e accetta, i seguenti beni:

#### **N. 2 UNITA' PER IL RISCALDAMENTO DEL PAZIENTE BAIR HUGGER 775**

Da destinare al Blocco Operatorio di Verbania  
Valore commerciale € 3.822,00 IVA inclusa cad.

#### **N. 3 UNITA' PER IL RISCALDAMENTO DEL PAZIENTE BAIR HUGGER 775**

Da destinare al Blocco Operatorio di Domodossola  
Valore Commerciale € 3.822,00 IVA inclusa cad.

#### **Art.2**

Il COMODANTE conserva la proprietà dei beni in oggetto.

#### **Art.3**

Il COMODATARIO si impegna a conservare le apparecchiature suddette con la massima diligenza, servendosene per l'uso proprio cui sono destinate, a mezzo di proprio personale qualificato, e a non cederle a terzi né a titolo oneroso e neppure temporaneamente senza il preventivo consenso scritto del Comodante, pena la restituzione.

#### **Art.4**

Le spese di trasporto, imballo resteranno a carico del COMODANTE così come quelle relative alla restituzione dei beni.

#### **Art.5**

Le spese per la manutenzione straordinaria e le riparazioni non dovute a cause imputabili al COMODATARIO sono a carico del COMODANTE.

Ogni e qualsiasi intervento sui beni ricevuti in comodato dovrà essere preventivamente autorizzato dal COMODANTE.

**Art. 6**

Le spese per l'ordinaria manutenzione sono a carico del COMODATARIO, così pure quelle relative all'eventuale danno arrecato in conseguenza di uso improprio. Le spese per i materiali di consumo saranno a carico del COMODATARIO alle condizioni di vendita riportate nei contratti già in essere con la COMODANTE.

**Art.7**

Il COMODATARIO è tenuto a dare tempestiva comunicazione al COMODANTE, qualora per obsolescenza o fine utilizzo tecnico, i beni oggetto di comodato non siano più utilizzati.

**Art.8**

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà scadenza il **31/12/2021**, e non sarà tacitamente rinnovabile. Una sua eventuale proroga dovrà essere preventivamente concordata. Il COMODANTE potrà richiedere in qualsiasi momento la restituzione delle apparecchiature con preavviso di 30 giorni.

**Art.9**

Il COMODANTE è sollevato da qualsiasi responsabilità risarcitoria a qualunque titolo derivante da danni causati a terzi dall'improprio uso dei beni oggetto di comodato.

**Art.10**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.  
Per quanto non previsto, il presente contratto resta regolato dalle disposizioni di cui agli artt.1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna, li

Per il COMODANTE  
Il Legale Rappresentante  
3M ITALIA srl  
**Dr. Alessandro LOFOCO**

per il COMODATARIO  
Il Direttore Generale  
ASL VCO  
**Dr. Giovanni CARUSO**

